



COMUNE DI CUNEO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE**

N. Proposta 109 del 05/02/2014

OGGETTO: RICORSO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CUNEO N. 212/2013 R.G. 83/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con sentenza n. 212/2013 R.G. 83/13 Cronologico numero 1566/13 del 4 giugno 2013, il Giudice di Pace di Cuneo ha accolto l'opposizione proposta dal signor Marengo Enrico avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia municipale di Cuneo in data 21 dicembre 2012 n. 5788/S/12 reg. 24892/12.

In estrema sintesi la vicenda ha avuto il seguente svolgimento:

In data 17 gennaio 2013 il signor Marengo Enrico adiva il Giudice di Pace di Cuneo chiedendo che venisse annullato il *verbale di contestazione n. 5788/S* elevato dalla Polizia Locale di Cuneo, il 21 dicembre 2012, per asserita violazione dell'art. 158, comma 5, del Codice della Strada, perché *lasciava il (illeggibile)veicolo in sosta su stallo invalidi esponendo copia di pass invalidi (a colori)*.

Con provvedimento del 21 gennaio 2013 il Giudice di Pace di Cuneo fissava l'udienza per il 13 marzo 2013, ordinando al Comune di Cuneo *di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione*.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23 gennaio 2013, il Comune di Cuneo, costituendosi in giudizio, contestava le argomentazioni del ricorrente e chiedeva, pertanto, *la conferma del verbale, riservandosi però di verificare in udienza sia le ragioni addotte dal ricorrente che la documentazione comprovante quanto dichiarato dal medesimo.*

Copia di originale informatico firmato digitalmente

All'udienza del 26 marzo 2013 il Giudice di Pace verificava la ritualità del contraddittorio e, *ritenuta la causa matura per la decisione*, rinviava all'udienza del 4 giugno 2013, alla quale entrambe le parti richiamaano *le conclusioni in atti*.

Con sentenza n. 212/13 R.G. 83/13, Cronologico numero 1566/13 del 4 giugno 2013, depositata il medesimo giorno, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta da Marengo Enrico annullando il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Cuneo in data 21/12/2012 n. 5788/S/12 reg. 24892/12, respingendo l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e dichiarando interamente compensate le spese di lite.

Con atto di citazione in appello in data 2 gennaio 2014 e notificato al Sindaco pro tempore del Comune di Cuneo in pari data, la parte attrice chiede, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, che il Tribunale Ordinario di Cuneo dichiari la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e, conseguentemente, decida nel merito, annullando il verbale impugnato per i medesimi motivi adottati con il ricorso di primo grado e condanni il Comune di Cuneo al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di lite anche del primo grado di giudizio.

A seguito della notifica della sentenza in discorso, il dirigente del settore Polizia municipale ha sollecitato la proposizione di ricorso avverso tale pronuncia.

Alla luce delle predette considerazioni la Giunta Comunale - con deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2014 - ha autorizzato il Sindaco a ricorrere avverso tale sentenza.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne all'ente abilitate al patrocinio innanzi al tribunale di Cuneo, occorre individuare un legale al quale affidare la difesa legale dell'ente attingendo dall'albo degli avvocati istituito con determinazione dirigenziale n. 108 del 12 agosto 2013.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto della procedura attivata da questo ente, si ritiene opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi all'avvocato Diaferio Ruggero, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 1.000,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 - Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» - del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46 - comma 2 - per l'affidamento a trattativa privata dell'incarico in questione;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

preso atto del combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

dato atto che la spesa in oggetto per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. □ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* □

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Diaferio Ruggero □ Studio Guardamagna e Associati, con Studio in Cuneo □ C.so Garibaldi n. 8 (C.F.- P.I. 07224970157), munito di procura speciale, l'incarico di proporre ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 212/ 13 R.G. 83/2013 che ha accolto il ricorso presentato dal signor Marengo Enrico;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □ 1.268,80 □ comprensiva del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie», del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di dare atto che la spesa disposta con questo provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Contratti e Personale;

7. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 35 comma 8 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi», all'Assessore agli Affari Legali e al Settore Ragioneria Generale.

**Il Dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 109 del 2014

N. 141 del 19-02-2014 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CUNEO N.
212/2013 R.G. 83/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140001233/0, Importo: 1.268,80

Cuneo, 19-02-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)